



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 DEL 11-02-2020

**OGGETTO: SISMA DEL 24 AGOSTO, 26 OTTOBRE E 30 OTTOBRE -
ORDINANZA INAGIBILITA' E SGOMBERO IN ASSENZA DI
PROVVEDIMENTI FABBRICATO SITO IN C.DA MOLINE 13 E DISTINTO AL
CATASTO URBANO AL FOGLIO N.52 PARTICELLA 44, AGGREGATO
01114.00 ED. 001 E 002**

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di febbraio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, alle ore 3,36, si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 che ha interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

PREMESSO che di seguito si è avviata una fase di criticità sismica che sta interessando anche il territorio comunale, con il ripetersi di ulteriori scosse di rilevante intensità, in particolare quelle violentissime nelle date del 26 e 30 ottobre 2016;

PREMESSO che l'art. 15 della L. n. 225/1992 stabilisce:

- a) al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della Giunta Regionale;
- b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli autorità comunale di protezione civile;

PREMESSO che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

PREMESSO che gli articoli 14 e 15 della legge regionale 32/2001 (sistema regionale di protezione civile) prevedono specifiche funzioni in capo ai comuni ed ai Sindaci;

VISTO che a seguito della suddetta crisi sismica del 24.08.2016 e 26 e 30.10.2016, tutt'ora in corso, dietro segnalazione del **Sig. Migliorelli Gianni (acquisita al prot. 9845 del 13.10.2016)**, si è proceduto ad accertare le condizioni di agibilità del fabbricato sito in **C.da Moline n. 13**;

VISTO l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione della "Scheda AeDES" per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post sismica, ai sensi del DPCM del 5 maggio 2011 (GU n. 113, Supplemento Ordinario n.123 del 17 maggio 2011), aggiornato con il DPCM dell'8 luglio 2014 (GU n.243 del 18 ottobre 2014): Resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese Mod.GE1 del 20.02.2017 - scheda n. 02, compilata dalla Squadra n. 1047 relativa all'aggregato 01114 con sopralluogo eseguito in pari data con la quale è stata valutata la pericolosità per la pubblica incolumità dell'edificio in questione;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n.193 del 18/05/2017 con la quale si dichiarava l'inagibilità parziale del fabbricato sito in C.da Moline, 13 distinto in catasto al Foglio n. 52 P.IIa n.44 individuato con l'aggregato n. 01114;

VISTO l'esito della perizia di rivalutazione di agibilità relativa al fabbricato sito in C.da Moline, 13 distinto in catasto al Foglio n. 52 P.IIa n.44 individuato con l'aggregato n. 01114.00 ed. 001 e 002 redatta dal tecnico Ing. Massimo Formica con la quale proponeva il livello operativo L4 per il corpo A ed L1 per il corpo B e quindi la totale inagibilità del fabbricato a rettifica della precedente scheda AeDES e la relativa ordinanza che prevedevano che l'inagibilità fosse solo parziale e non interessasse interamente il corpo B;

VISTA dell'approvazione della perizia di rivalutazione ed i livelli operativi proposti dal tecnico con Valutazione Favorevole da parte dell'USR Marche, assunta presso il Ns. protocollo al n. 1455 del 10.02.2020, con la quale si dichiarava il livello operativo L4 per il corpo A ed L1 per il corpo B e quindi la totale inagibilità del fabbricato;

RAVVISATA la necessità di inibire l'accesso ed il totale utilizzo del fabbricato sito in **C.da Moline, 13** distinto in catasto al **Foglio n. 52 P.IIa n.44 individuato con l'aggregato n. 01114.00 ed. 001 e 002**, di proprietà della Ditta:

- **MIGLIORELLI Franco** nato a San Ginesio il 25.04.1959 ed ivi residente in v.lo Brugiano n.17;
- **Migliorelli Gianni** nato a San Ginesio il 25.09.1971 ed ivi residente in c.da Moline n.13;
- **Passarini Elide** nata a San Ginesio il 11.04.1934 ed ivi residente in c.da Moline n.13;

dichiarata:

INAGIBILE con livello operativo **L4** per il corpo A ed **L1** per il corpo B così come riportato nella perizia di rivalutazione di agibilità relativa al fabbricato sito in C.da Moline, 13 distinto in catasto al Foglio n. 52 P.IIa n.44 individuato con l'aggregato n. 01114.00 ed. 001 e 002 redatta dal tecnico Ing. Massimo Formica e dell'approvazione con Valutazione Favorevole da parte dell'USR Marche, assunta presso il Ns. protocollo al n. 1455 del 10.02.2020;

CONSIDERATO che ai sensi del DPCM del 05.05.2011, la valutazione di agibilità in emergenza post sismica è una valutazione temporanea e speditiva, vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana;

VISTO che dalla scheda sopraccitata si desume che sussiste un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti atti ad impedirne l'uso al fine di salvaguardare la pubblica e privata;



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

ATTESA inoltre la necessità, considerato il pericolo per la pubblica incolumità sopra esposto, di disporre la chiusura della corte privata posta a ridosso del fabbricato in questione;

ATTESA INOLTRE la necessità di effettuare da parte della Ditta proprietaria il transennamento definitivo dell'area interessata dal pericolo mediante recinzione di cantiere in materiale durevole e non valicabile sino al perdurare delle condizioni rilevate;

DATO ATTO che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

VISTI gli art.li 50 e 54 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" di cui al D. Lgs. N. 267/2000;

DICHIARA

La totale inagibilità, riferita al fabbricato sito in **C.da Moline n.13**, distinto in catasto al **Foglio n. 52 P.IIa n.44**, di proprietà della Ditta sotto riportata, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla loro messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

- **MIGLIORELLI Franco** nato a San Ginesio il 25.04.1959 ed ivi residente in v.lo Brugiano n.17;
- **Migliorelli Gianni** nato a San Ginesio il 25.09.1971 ed ivi residente in c.da Moline n.13;
- **Passarini Elide** nata a San Ginesio il 11.04.1934 ed ivi residente in c.da Moline n.13;

ORDINA

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dalla data odierna degli immobili in questione ai proprietari/usufruttuari e a chi, a qualunque titolo, occupi gli edifici stessi, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

Che la Ditta proprietaria o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda immediatamente ad adottare i provvedimenti urgenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, compresi il transennamento definitivo dell'area mediante recinzione di cantiere in materiale durevole e non valicabile, il quale dovrà permanere fino all'eliminazione di ogni potenziale pericolo da parte di chi di dovere mediante realizzazione delle opere di riparazione necessarie;

DISPONE

Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile; tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili;

Che la presente ordinanza venga affissa in maniera visibile e a cura del proprietario nei pressi dell'immobile di che trattasi;

Che la presente ordinanza venga notificata:

- Ai soggetti proprietari sopra identificati;
- alla Locale Arma dei Carabinieri;
- ai Vigili del Fuoco di Macerata;
- alla Prefettura di Macerata;
- alla Sala Operativa Integrata di Protezione Civile (S.O.I.) di Macerata.

COMUNICA

che il presente provvedimento cautelare vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., avvertendo che il responsabile del procedimento è il **Geom. Marcelli Sergio, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Ginesio**, cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza;

che avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento, o in alternativa, ricorso amministrativo gerarchico al Prefetto di Macerata entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si potrà procedere mediante esecuzione d'Ufficio, ponendo a carico della ditta proprietaria inadempiente tutte le spese relative, facendo salvi i provvedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti dalla vigente legislazione in materia e provvedendo alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di competenza;

che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari dell'immobile o di chi ne ha la disponibilità a qualunque titolo che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa.



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Sergio Marcelli

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
CIABOCCO GIULIANO

Del presente atto viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ZEGA GIUSEPPINA

Li 12-02-2020